



**Giustizia in Famiglia**  
Associazione senza fini di lucro

# Figli con i Figli

Firenze, 4 marzo 2019

## Sezione di Giustizia in Famiglia

“Figli con i Figli” è oggi una costola della più ampia associazione Giustizia in Famiglia CON SEDE A FIRENZE Via Giuseppe Campani 18 (<https://docplayer.it/33507742-Associazione-giustizia-in-famiglia.html>) e raccoglie le stesse originarie motivazioni e le stesse esperienze di “Figli x i Figli”, fondata nel 2005, convocata in audizione in Senato nel 2011 sulle stesse problematiche odierne (dove assunse posizioni che condividiamo integralmente) e successivamente destinata ad altre finalità.

Intende, quindi, dare voce **diretta** a quei soggetti, oggi giovani uomini e donne, che da ragazzi hanno vissuto la separazione dei genitori, non ritenendo né giusto né corretto che continuino a pronunciarsi su “l’interesse del minore” – con autoreferenziale competenza e autorevolezza - soggetti che se ne sono fatti un’idea solo per avere interagito con adulti di famiglie in crisi.

Il nostro intervento in questa sede sarà articolato in tre parti: una breve premessa, riportata qui di seguito - nella quale indicheremo ciò che rifiutiamo e il modello di organizzazione della famiglia separata che meglio (o meno peggio) risponde alle esigenze dei figli - e due contributi tecnici, affidati a una giurista e una mediatrice (che è anche avvocato) del nostro gruppo, che indicheranno gli specifici e puntuali correttivi (e/o nuove formulazioni) che vorremmo vedere introdotti nel testo unificato che è in via di preparazione; rispettivamente per la parte generale e per i metodi ADR.

**Premessa.** Complessivamente - e per semplicità e chiarezza - possiamo dire di vedere realizzate le nostre aspirazioni dal modello giuridico proposto dalle ben note Linee-guida del Tribunale di Brindisi, alle quali rimandiamo per una trattazione più estesa. In sintesi, facciamo notare, anzitutto, che la popolazione dei figli di genitori separati è composta in misura larghissimamente prevalente da adolescenti, visto che già al momento della rottura del rapporto di coppia i figli hanno mediamente 7-8 anni e poi crescono. Ciò significa che si tratta di soggetti mediamente con un discreto e crescente grado di autonomia, in grado di organizzare appropriatamente la propria giornata - ovviamente tenendo conto delle possibilità familiari - e che desiderano poter gestire il tempo con la maggiore flessibilità

possibile, ma che oggi ne sono impediti dall'obbligo di dividersi rigidamente tra genitore collocatario (stravolto dalla fatica) e non collocatario, al quale sono legati dai ceppi del "diritto di visita". Un modello (oltre tutto non corrispondente al "condiviso" previsto dalla legge) squilibrato e asimmetrico, nel quale sono gli adulti a dettare e condizionare ogni passo, gestendo diritti indisponibili previsti come in capo ai figli. Una prassi che obbliga i figli ad una quotidianità defaticante, **sballottati come pacchi postali** da una casa all'altra per le spezzettate "visite" solo pomeridiane (martedì e giovedì presso il non collocatario se il w-e non è con lui, solo il mercoledì se lo è... e assurdità del genere), senza continuità, senza poter cenare e pernottare là dove ci si trova alle 7 (o alle 9) di sera, costretti a interrompere tassativamente lo svolgimento di un compito, una conversazione o un momento ricreativo per rivestirsi in fretta ed essere riportati e "scaricati" dal "genitore prevalente"... E tutto questo in nome e in difesa della "stabilità" e del *presunto* "superiore interesse" del minore.... Ma a nessuno viene in mente quanto sia faticoso e scolasticamente rischioso dover portare in cartella libri e quaderni per due giornate scolastiche, dovendosi ricordare di tutto ciò che può servire.

Per tacere di situazioni meno frequenti, ma più gravi, come quando il genitore prevalente decide di trasferirsi chissà dove, allontanandosi anche per centinaia di chilometri e i figli sono costretti a seguirlo, sradicandosi da ogni altro affetto, consuetudine o relazione. A nessuno viene in mente che l'elevata, anomala, frequenza di questi allontanamenti è strettamente legata al fatto che al genitore investito della "prevalenza" è offerta senza inconvenienti la possibilità di tagliare del tutto e definitivamente i ponti con l'abborrito ex, portando con sé figli e assegno.

O come quando si dà al giudice la possibilità di non sentire i figli ove lo ritenga soggettivamente "manifestamente superfluo". Il che comporta che se la separazione è consensuale i figli non vengono sentiti mai; o che si consideri "ascolto del minore già effettuato" la partecipazione a sedute di CTU che altro non sono che interrogatori per carpire, o meglio dedurre opinabilmente, preferenze e scelte che i figli di regola non amano assolutamente fare o subire.

Figli con i figli, quindi, è totalmente d'accordo con gli obiettivi enunciati nel Contratto di Governo, che tuttavia vede ben realizzati (salvo minimali aggiustamenti) dal DDL 768 e non dal 735, che richiede pesanti modifiche (v. oltre). In breve, si vorrebbe che il provvedimento del giudice mettesse i figli in condizioni di perfetta equidistanza dai genitori, gravati da uguali responsabilità e doveri. La loro parità permetterebbe ai figli di godere di pari opportunità di accesso e di ricevere da ciascuno di essi, flessibilmente, ciò che in specifici momenti più serve

loro. In generale e in pratica, *campo base* fisso per settimane intere con lo stesso genitore, in modo da cambiare casa solo 4 volte al mese, lasciando che i compiti di cura assunti da ciascun genitore anche a contueno economico (mantenimento diretto per capitoli di spesa) evitino, soprattutto ai figli più piccoli, assenze troppo lunghe di un genitore. Mentre la quotidianità costante presso l'uno e l'altro libererebbe ai figli adolescenti il fine settimana, giusto tempo della ricreazione e dello svago da trascorrere con i coetanei e non in visita al genitore “non collocatario”.

\*\*\*

## **Valutazione dei disegni di legge che trattano compiutamente la riscrittura delle norme sull'affidamento (ddl 735 e 768)**

Tutti e quattro i pilastri del contratto di governo sono ampiamente condivisibili e in astratto perfetti, in concreto, però, nel prospettare le soluzioni all'individuate problematiche il ddl 735 rischia di creare problemi più grossi di quelli che cercava di risolvere. Procedendo per Temi:

- 1) Il tanto sperato “equilibrio tra entrambe le figure genitoriali e tempi paritari”** viene chiaramente frustrato da alcune delle modifiche introdotte.

Se, come declama l'art. 337 ter c.c., la prospettata riforma riconosce, finalmente, *il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con il padre e con la madre (...) oltre a trascorre con ciascuno dei genitori tempi paritetici*”, non si può aggiungere “*o equipollenti*”, che vuol dire altra cosa, e poi ipotizzare, quale soluzione tendenzialmente ottimale, che un minore stia almeno 12 giorni con un genitore.

Ed infatti, ciò che si cerca di far uscire dalla porta, ovvero la vituperata figura del genitore collocatario e prevalente, che nell'immagine della società, e peggio ancora agli occhi del figlio, è il genitore di serie A, rientrerebbe dalla finestra (quest'ultimo sarà infatti colui che terrà il figlio 18-19 giorni).

In tal modo, la millantata pariteticità, dipinta giustamente come un valore e un vantaggio per il minore, che “tocca con mano” l'essere curato, seguito, allevato da due genitori e non da uno prevalente, evapora drammaticamente.

E non si cada nell'inganno di chi vuole restare ancorato alla figura del genitore collocatario che “sventola” la qualità dei momenti con il minore, ritenendo si possa prescindere dalla quantità.

La qualità, nella prospettiva di una crescita equilibrata del minore, nell'ottica di rapporti paritetici, è strettamente legata alla quantità, ed è anzi proprio la quantità che plasma la qualità del rapporto tra genitori e figli.

La pari quantità equivale allora a pari qualità e pari dignità dei genitori davanti ai figli, che non cresceranno più con l'immagine di un genitore di serie B, relegato a ruoli marginali, al fine settimana; un genitore che sfuma nel suo quotidiano.

Stesso errore, questo, che si riscontra anche nel DDL 768 perché addirittura legittima un rapporto di frequentazione 1/3-2/3 (art. 1 DDL 768).

Il minore che ha subito un primo violento strappo, dato dalla rottura del nucleo familiare, ha necessità di avere al suo fianco entrambi i genitori, che ricoprono il loro ruolo a pieno, senza subire il secondo strappo identificato nella perdita di una delle figure genitoriali.

In questa ottica è poi molto importante l'idea delle due case perché il bambino deve sentirsi a "casa" nell'abitazione sia del padre sia della madre, questo è un profilo fondamentale per una crescita "equilibrata" del bambino. Diversamente si sentirà ospite nella casa di uno dei due.

**In questa logica è importante anche il suggerimento dell'art. 7 del DDL 768 che auspica l'abrogazione della fantagiuridica figura della *residenza abituale del minore*»**

**La riforma poi presenta altre gravi criticità che si risolvono in un pregiudizio per il figlio.**

Si prevede che in caso di *violenza, abuso sessuale e inadeguatezza evidente degli spazi predisposti per la vita del minore* si possa soprassedere dai tempi paritetici o dal minimum di 12 giorni .

Tale norma si collega con l'art. 12 DDL, che riforma l'art. 337 quater, e dunque prevede che quegli stessi presupposti possano giustificare l'affidamento esclusivo.

In primo luogo, vista la grave ricaduta sulla vita del figlio, deve chiarirsi cosa si intenda con il riferimento alla *violenza o abuso sessuale*. Ed invero non può certo bastare la denuncia dell'altro genitore, perché potrebbe essere strumentale ad avere l'affidamento esclusivo o la collocazione prevalente. Ma nemmeno si deve attendere la sentenza passata in giudicato, perché, passerebbero anni, e il bambino rischia di perdere, magari ingiustamente, la seconda figura genitoriale. Questa parte del DDL deve coordinarsi con la riforma della procedura penale che imponga il dovere di istituire sezioni specializzate che intervengano al più presto portando a termine le indagini e gli accertamenti. Nel frattempo il minore deve essere seguito da uno psicologo altamente specializzato.

Contemporaneamente, è inaccettabile che lo Stato preveda di ridurre la frequentazione tra un figlio e il genitore perché questi non ha i mezzi per garantire un luogo con *non meglio identificati* “inadeguati spazi”. In base alla Costituzione, lo Stato deve intervenire per aiutare, non per agevolare una scelta che di fatto è sanzionatoria di una condotta senza colpe e che vede come destinatario principale della sanzione il rapporto genitore-figlio, e, a cascata, la serenità del bambino che perde la quotidianità con un suo pilastro.

Di contro, nemmeno è pensabile che in caso di accertamento del reato di violenza o abuso sessuale o anche solo nella fase delle indagini si immagini di programmare “tempi adeguati di frequentazione dei figli minori con il genitore non affidatario”.

Le stesse imprecisioni, che incrementano la problematica discrezionalità del giudice, si ritrovano anche nella prima parte dell’art. 2 del DDL 768, ma ancora una volta si riscontra nel capoverso successivo un taglio pratico e razionale che, per garantire il perseguimento del *best interest* del minore, deve essere tenuto in estrema considerazione. Si legge infatti *Allo stesso modo sono sanzionate le manipolazioni dei figli volte al rifiuto o all’allontanamento dell’altro genitore e le denunce comprovatamente e consapevolmente false mosse al medesimo scopo, ove non ricorrano gli estremi per una sanzione più grave. In ogni caso verrà tentato il recupero del genitore abusante o carente, nel rispetto dei diritti dei figli di cui al primo comma dell’articolo 337-ter.*”

Ed ancora si legge *Nei casi di violenza psicologica il giudice può adottare l’attuazione di uno specifico programma di trattamento sanitario, pubblico o privato, finalizzato al rapido recupero dei diritti relazionali del minore.*” Questi correttivi presenti nel DDL 768 fanno da eco alla volontà di cercare sempre e comunque di garantire la doppia figura genitoriale, nel rispetto della tutela psicofisica del minore, ma anche alla volontà di rappresentare un ostacolo concreto alla alienazione parentale. Si propone infatti una soluzione anche ai limiti e alle carenze di un genitore affinché non siano più strumentalizzate per le fratture genitoriali, propugate dal genitore alienante.

**Collegato al tema della frequentazione c’è il tema del mantenimento**, e, con coerenza, il DDL 735 ha previsto il **mantenimento diretto per capitoli di spesa** (per cui andrebbe eliminata la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie – ossia entro e fuori *il sempiterno assegno* -- visto che se il mantenimento è diretto per capitoli di spesa tutte quelle prevedibili vengono assegnate dall’inizio e le imprevedibili divise in proporzione del reddito se e quando si presentino).

Per contro, laddove vi sia una sperequazione sostanziale dei redditi, dovuta magari, ma non solo, alla decisione familiare di agevolare la carriera di uno due, sacrificando quella dell’altro alla

necessità di cura, assistenza quotidiana e costante della prole, non si può poi pretendere di limitare nel tempo l'assegno periodico a titolo di contributo del mantenimento del minore a carico di un genitore. Questa soluzione riversa a cascata delle conseguenze negative sui figli.

Se l'obiettivo è assicurare due case, una equivalenza di vita da entrambi i genitori, un passaggio sereno da una casa all'altra senza scossoni, è evidente che si deve assolutamente evitare, come insegna anche la giurisprudenza inglese, che il figlio viva due modelli familiari diversi. È un danno al figlio costringerlo a mangiare scatolette a casa di un genitore, mentre nell'altra gli servono pesce e prelibatezze; è un danno all'equilibrio del minore sapere che se andrà in vacanza con la madre andrà al mare o in montagna, mentre con il padre dovrà restare in città; è un danno per il minore vivere i giorni con un genitore senza svaghi e dover attendere "il cambio della guardia" per tornare al tenore di vita al quale era abituato durante la precedente vita familiare.

Deve rilevarsi una maggiore aderenza alle sfumature della realtà, delle problematiche concrete in caso di mantenimento nell'art. 1 ai punti *d* ed *e* del DDL. 768, che, nell'interesse dei minori, si chiede di trasfondere nelle modifiche.

**Con riferimento al figlio maggiorenne è profondamente ingiusto il *time limit* del 25esimo anno di età per il contributo al mantenimento**, poiché la sintassi della norma porta a ritenere che si prescinda dal percorso di studi in corso. Al fine di non introdurre conflitti familiari, che possano pregiudicare una formazione professionale del figlio, sarebbe necessaria la completa espunzione, modellando la riforma sulla falsariga delle modifiche introdotte dal DDL 768.

Importante invece riproporre quanto previsto dall'art. 4 del DDL 768 ossia *Ove il genitore obbligato si renda inadempiente, in caso di inerzia del figlio è legittimato ad agire anche l'altro genitore*.

Ed invero non è raro che, raggiunta la maggiore età, il figlio preferisca rimanere maggior tempo presso un genitore che non con l'altro, finendo per rappresentare, soprattutto in contesti familiari economicamente difficili, un aggravio non indifferente. Parallelamente, il figlio può avere difficoltà ad agire contro l'altro genitore inadempiente e non è giusto alimentare un disagio affettivo e emotivo armandogli la mano contro l'altra figura genitoriale.

\*\*\*

Per contro, proprio la previsione del mantenimento diretto, dei capitoli di spesa e dell'eventuale contributo al mantenimento dei figli rende illogica la proposta abrogazione dell'art. 570 bis c.p ( art. 21 DDL 735). È sufficiente leggere il testo attualmente in vigore *"Le pene previste dall'articolo 570 si applicano al coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di*

scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero *viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli*”, per comprendere che forse non si ha chiaro quanto si propone di modificare in sede civile e processuale civile.

ooo

**Uno dei motivi di maggior conflitto familiare è, da sempre, l’assegnazione della casa familiare.** Giustamente il DDL 735 si pone come risultato finale di eliminare molte delle ingiustizie che fino ad oggi hanno finito di deteriorare rapporti già compromessi.

Ma la soluzione prospettata all’art. 14 (modifica art. 337 sexies), ovvero quella del pagamento, sempre e comunque, di un indennizzo, a titolo di canone di locazione sulla base dei prezzi di mercato, dimostra di non aver presente la realtà che affolla le aule dei tribunali.

Sempre più spesso le famiglie che si separano chiedono il *gratuito patrocinio*, di norma hanno difficoltà ad arrivare a fine mese con due stipendi, non è assolutamente ipotizzabile l’obbligo di versare un indennizzo, a prescindere, senza valutare le possibilità economiche. Ancora si propone una logica incostituzionale, nella quale lo Stato rinnega quanto prescritto dall’art. 3 secondo comma, Cost. e fa ricadere sui minori i drammi della sua inefficienza.

Meno tranchant, e dunque decisamente preferibile, la soluzione prospettata dall’art. 3 del DDL 768, che rifugge da automatismi, benchè inciampi anch’essa nella deresponsabilizzazione dello Stato.

Importante è invece quanto prescritto alla lettera b del medesimo art. 3 b)DL 768 che propone «*Nel caso in cui uno dei genitori cambi la residenza o il domicilio, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, uno qualsiasi dei due può chiedere la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici*». Questa riforma cerca di trovare un compromesso tra il dinamismo lavorativo dei genitori e la tutela primaria della bigenitorialità, che come noto, si declina anche nel quotidiano e dunque si trascina dietro impegni economici maggiori o minori a seconda della “collocazione” dei genitori.

## 2) **Contrasto dell’alienazione genitoriale**

**L’art 9 del DDL** introduce delle modifiche all’art. 709 ter c.p.c. norma purtroppo scarsamente applicata nei Tribunali.

Il percorso proposto dal legislatore anche in questo caso è accidentato e si registrano due preoccupanti “scivoloni” che rischiano di vanificare l’obiettivo, perché coinvolgono proprio il cuore del problema.

In primo luogo, si invita il giudice ad adottare *provvedimenti opportuni* quando rileva “*manipolazioni psichiche*”, ma non ci si avvede che si introduce un presupposto che rinvia ad un giudizio psicologico tecnico, per il quale il magistrato non ha assolutamente strumenti. Si dovrebbe invece prevedere che, in caso di sospetto di “*manipolazioni psichiche*”, venga nominato un esperto di psicologia, al quale affidare la complessa questione e valutazione.

La seconda criticità è forse ancor più grave perché, non solo attribuisce al giudice una capacità divinatoria che non ha, ma soprattutto un potere che gli è vietato da altre norme dell’ordinamento. Infatti, laddove nel giudizio civile uno dei due genitori accusi l’altro di abusi e violenze fisiche e psicologiche, mai il magistrato si potrà o dovrà arrogare il diritto di definirle “*evidentemente false*”. Per legge deve trasmettere gli atti alla Procura e solo a seguito di provvedimento di archiviazione o assoluzione con formula piena potrà affermare che quelle accuse, gravissime, sono *evidentemente false*. Forse sotto la cenere c’era l’obiettivo di evitare o disincentivare accuse infamanti e non vere finalizzate a pregiudicare il rapporto tra un genitore e il figlio, ma lo scopo può essere raggiunto, e deve essere raggiunto, rispettando la procedura e tutelando il minore, che finirebbe in balia del “personale sentire” di quel magistrato .

Ciò che dovrebbe essere imposto è l’obbligo di fare accertamenti in sede penale velocemente, imponendo un supporto psicologico al minore affinché si apra. E’ infatti la estrema durata di questi procedimenti a rappresentare un grave problema.

Presenta le medesime imprecisioni anche l’art. 14 del DDL 768, pregevole è però la previsione secondo la quale *In particolare, nel caso in cui uno dei genitori, anche se affidatario esclusivo, trasferisca la prole senza il consenso scritto dell’altro genitore o del giudice in luogo tale da interferire con le regole dell’affidamento, il giudice dispone il rientro immediato dei figli e il risarcimento di ogni conseguente danno, valutando tale comportamento ai fini dell’affidamento e delle sue modalità di attuazione.”*

La riforma del 709 ter c.p.c. deve **essere raccordata con art. 342 bis c.c.**

Finalmente il legislatore mostra il pugno di fronte alla alienazione parentale che crea dei danni interiori inimmaginabili ai figli. La struttura e l’impostazione della norma deve però essere rivista perché lascia aperto un largo spiraglio al genitore alienante. Ed invero, contrariamente alla configurazione normativa della condotta, ipotizzata come marcatamente e apertamente attiva, l’alienazione parentale imbuca prevalentemente il subdolo percorso proprio della manipolazione



psicologica, del condizionamento emotivo del figlio. Dunque, davanti al magistrato, il genitore alienato non potrà contestare il rifiuto dell'altro genitore a fargli vedere i figli, bensì il rifiuto del minore di incontrarlo. Ed è questo il caso più frequente, di fronte al quale i magistrati per anni si sono fermati, assecondando il diniego del minore e agevolando la frattura genitoriale, con irreparabili danni sul figlio.

Si deve infatti muovere dal presupposto che un figlio, una volta che la sua famiglia si sia sfaldata, perde "la struttura" che è stata un suo punto di riferimento, così, naturalmente e istintivamente, scansando le macerie, si aggrappa a ciò che rimane: " *i due pilastri genitoriali*".

Se alcuni minori rifiutano uno dei due genitori, **dal momento che ciò non è normale**, è gravissimo assecondarlo senza indagarne le ragioni. Da un lato, si dovrebbe/potrebbe scoprire, in tempi abbastanza rapidi, se il figlio ha subito violenze da parte del genitore che rifiuta, provvedendo ad eliminare ogni ulteriore contatto e danno; oppure si potrebbe scoprire che non si sente accettato per incapacità empatiche emotive del padre o della madre. In tal caso sono necessarie le soluzioni prospettate nei DDL 735 e 768 di prevedere un percorso per il recupero del rapporto.

Ma deve anche considerarsi l'ipotesi che il rifiuto derivi dal comportamento del genitore alienante, che come una goccia cinese corrode l'immagine dell'altro. Ed allora l'indagine sul rifiuto del minore diventa ancor più delicata perché prospetta al minore il dramma *di dire o fare* qualcosa contro colui che, per lui, al momento, rappresenta l'unico genitore o, peggio, il genitore vittima dell'altro.

Dunque, di fronte al rifiuto del minore, deve prevedersi l'avvio di una immediata indagine su più fronti, con l'ausilio di psicologi o psichiatri specializzati nella materia, escludendo la figura degli assistenti sociali, che troppo spesso non hanno una competenza adeguata e si muovono ancora nell'ottica per cui la madre deve restare il genitore prevalente.

\*\*\*

Sempre perseguendo l'obiettivo di arginare il rischio dell'alienazione parentale sarebbe importante recuperare **l'art. 5 del DDL 768** laddove disciplina l'ascolto del minore e prevede che "*Nel caso in cui il minore comunichi in qualsiasi forma il suo rifiuto ad essere ascoltato il giudice valuta la fondatezza di tale rifiuto. Anche nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice procede all'ascolto del minore ove questi ne faccia domanda*".

Deve infine cogliersi l'occasione per eliminare il punto 3 dell'art. 709 c.p.c. *ter* che prevede una sanzione amministrativa. È pessimo il messaggio di uno Stato che cerca di mettere le mani nelle tasche dei cittadini in un momento di estrema crisi familiare che li coinvolge.

### 3) **Ascolto del minore**

Il tema è curato in entrambi i disegni di legge, dai quali traspare l'esigenza di garantirlo nella maggior parte dei casi, ovviamente alla presenza di un esperto. Da questa prospettiva è auspicabile l'abrogazione dell'articolo 336-bis del codice civile, nella parte in cui prevede «Se l'ascolto è in contrasto con l'interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all'adempimento dandone atto con provvedimento motivato» come proposto da art. 9 del DDL 768.

L'ascolto del minore, per chi è stato figlio di separati in conflitto, non è mai pregiudizievole ma un modo per far sentire la sua voce, i suoi bisogni, le sue necessità, le sue frustrazioni che vengono troppo spesso filtrate e alterate dai genitori in lite.

### 4) **L'istituto della mediazione obbligatoria laddove sono coinvolti i figli minorenni,** astrattamente auspicabile e chiaramente ispirato alla riforma inglese del 2014, avrebbe dovuto essere meno scollata dalla realtà.

L'art. 7 del DDL ( come anche l'art. 22 per art. 4 legge 898/1970) pretende di apportare una modifica inaccettabile sotto il profilo umano all'articolo 706 c.p.c.

E ciò in quanto impone, indiscriminatamente, la mediazione familiare quale condizione di procedibilità del ricorso per separazione ( anche ex art. 4 legge 898/1970). In primo luogo, come noto, la mediazione serve nella misura in cui le parti abbiano intenzione di mediare e trovare un accordo, altrimenti rappresenta una pericolosa perdita di tempo. I minori infatti nel momento dello sfaldamento del nucleo familiare hanno bisogno di trovare presto un nuovo assetto, che, nelle ipotesi di grave conflitto familiare, può essere offerto solo dal giudice. Quindi l'obiettivo, in sé encomiabile, di trovare una soluzione alternativa al processo e quindi di ridurre l'intasamento giudiziario, non può essere perseguito sulla pelle dei minori. In secondo luogo, ma non per importanza, è inaccettabile che la mediazione sia considerata sempre una condizione di procedibilità, poiché

4.1.) si offre la possibilità a chi non vuole separarsi di bloccare lo scioglimento del vincolo, semplicemente rifiutando di presentarsi in mediazione. Ne deriva un effetto *contra legem*. Dovrà pertanto introdursi quale correttivo che la condizione di procedibilità sia “la proposta di

mediazione o l'invito alla mediazione" come avviene per le cause civili nelle quale è effettivamente condizione di procedibilità, senza bloccare i processi;

4.2) in nessuno Stato straniero la mediazione è prevista come obbligatoria quando ci sono casi di violenza domestica, violenza sessuale, maltrattamenti e ciò per l'ovvia considerazione che è inumano pretendere che la vittima e il carnefice siedano allo stesso tavolo.

Avv. Iliara Gianncchini

## **Esame delle disposizioni disegni di legge n. 45, 118, 735, 768, in materia di mediazione familiare**

### **Sommario**

A) Esame del Disegno di Legge n. 45 d'iniziativa dei senatori DE POLI, BINETTI e SACCONI "Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi" .....	11
B) Esame del Disegno di Legge n. 118 Sen. DE POLI "Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all'articolo 337-octies del codice civile, concernente l'ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi" .....	13
C) Esame del Disegno di Legge n. 735 d'iniziativa dei senatori PILLON, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PIARULLI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSO e RICCARDI "Norme in materia di affidamento condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità" .....	21
D) Esame del Disegno di Legge n. 768 d'iniziativa dei senatori GALLONE, MODENA, MALAN, RONZULLI, TOFFANIN, DAMIANI, GALLIANI, GIAMMANCO, PAPTUEU e MOLES "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare" .....	28
E) Esame del Disegno di Legge n. 837 d'iniziativa dei senatori BALBONI, STANCANELLI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO e URSO "Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio" .....	29

### **A) Esame del Disegno di Legge n. 45 d'iniziativa dei senatori DE POLI, BINETTI e SACCONI "Disposizioni in materia di tutela dei minori nell'ambito della famiglia e nei procedimenti di separazione personale dei coniugi"**

Art. 1.1. L'articolo 706 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 706.-(Forma della domanda).-La domanda di separazione personale si propone al tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge

convenuto ha residenza o domicilio, con ricorso che deve contenere l'esposizione dei fatti sui quali la domanda è fondata e la *documentazione dello svolgimento di un percorso, secondo un protocollo prestabilito, intrapreso da ambedue i genitori, mediante l'ausilio di un'apposita struttura pubblica o privata scelta dalle parti.*

*Il percorso di cui al primo comma attesta l'effettivo e concreto tentativo di riconciliazione, la presa di coscienza dei problemi scaturenti dalla separazione riguardo ai figli e l'elaborazione di modalità di sostegno per i figli minori.*

Nella domanda di separazione sono indicati il *progetto educativo*, i *compiti specifici* attribuiti a ciascun genitore, nonché i tempi e le modalità di permanenza dei figli presso ciascuno di essi.

In mancanza di accordo preventivo tra i genitori, le differenti proposte sono oggetto di esame da parte del giudice cui è rimessa la decisione finale.

La disposizione non fa espresso riferimento al percorso di mediazione familiare, che del resto non potrebbe svolgersi nella forma indicata nella norma in quanto contrastante con il principio di volontarietà, di riservatezza, di indipendenza dal procedimento giudiziario, e con la finalità del percorso che non è mai volto a tentare la riconciliazione delle parti.

Non è quindi identificabile quale sia il percorso che, in base alla disposizione, i coniugi separandi sarebbero tenuti a intraprendere, né il rinvio a "protocolli prestabili", non meglio specificati, contribuisce a fare chiarezza, sicché l'estrema genericità della disposizione la rende sostanzialmente inattuabile.

La disposizione onera i coniugi separandi di documentare di aver svolto il percorso presso una struttura pubblica o privata. Nulla è specificato su quali siano i requisiti delle strutture pubbliche o private presso cui dovrebbe svolgersi il percorso, né quali siano le autorità preposte alla emanazione dei protocolli prestabiliti, né con quale procedimento e formalità.

La disposizione sembra prevedere che il percorso, preliminare al deposito della domanda giudiziale di separazione, debba essere intrapreso da entrambi i genitori, ma nulla stabilisce per il caso in cui uno dei due coniugi scelga di non partecipare. Non è specificato inoltre, se il percorso in questione possa essere svolto individualmente o se viceversa debba essere necessariamente congiunto. Nulla viene espressamente previsto per il caso della coppia unita civilmente.

La disposizione non specifica che l'onere sia riferito esclusivamente alle coppie genitoriali, ma si può ricavare in via interpretativa dalla lettura complessiva della disposizione. Non è però affatto chiaro, né ricavabile in via interpretativa, se l'onere riguarda solo coppie con figli minorenni.

Non è stabilita alcuna conseguenza per il mancato assolvimento dell'onere, quindi la disposizione appare priva di sanzione.

Sebbene la dichiarata finalità della norma sia di responsabilizzare ciascun genitore a riflettere sulle conseguenze che la separazione, *rectius* la interruzione della coabitazione porterà nella vita dei figli, e a predisporre un progetto educativo equilibrato ed incentrato sull'interesse della prole, la disposizione non appare né utile né efficace.

**B) Esame del Disegno di Legge n. 118 Sen. DE POLI “Norme in materia di mediazione familiare nonché modifica all’articolo 337-octies del codice civile, concernente l’ascolto dei minori nei casi di separazione dei coniugi”**

**Art. 1.**

1. La mediazione familiare in materia di divorzio o di separazione personale fra coniugi o di rottura del rapporto fra conviventi è un’attività in cui un terzo, professionista qualificato, neutrale, indipendente ed equidistante dalle parti, di seguito denominato «mediatore familiare», è sollecitato dalle stesse al fine di aiutarle, nella garanzia del segreto professionale e *in un contesto strutturato autonomo rispetto all’ambiente giudiziario, a riorganizzare le relazioni tra esse a seguito della chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza, nel rispetto della normativa vigente in materia.*

2. I mediatori familiari sono professionisti particolarmente e specificatamente esperti nelle tecniche di mediazione, di negoziazione e di *problem solving*, in possesso di conoscenze approfondite in diritto, in psicologia e in sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali.

3. I mediatori familiari operano per ristabilire le comunicazioni fra i coniugi o i conviventi al fine di *pervenire a un accordo tra le parti avente per contenuto un progetto condiviso, equilibrato, concretamente realizzabile e duraturo, di organizzazione delle relazioni personali, genitoriali, nel caso di presenza di figli, e materiali, dopo la chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza. Nella realizzazione dell’accordo di mediazione, i mediatori*

familiari sono tenuti a prestare particolare attenzione e a dare priorità agli interessi e ai bisogni degli eventuali figli.

Il primo comma di questa disposizione contiene molteplici imprecisioni terminologiche, quali il riferimento alla materia del “divorzio” anziché scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, e l’assenza di riferimento alle fattispecie normativamente disciplinate della unione civile o delle convivenze. Vi è inoltre utilizzo di una terminologia generica e equivoca (“contesto strutturato autonomo rispetto all’ambiente giudiziario” o “riorganizzare le relazioni tra esse a seguito della chiusura del rapporto di coniugio o di convivenza”).

Il secondo comma contiene una definizione di mediatore familiare e il terzo comma una descrizione, più che una definizione, della mediazione familiare. Il dettato normativo è però in parte impreciso (ad esempio in riferimento alle competenze che il mediatore familiare dovrebbe possedere) e in parte discordante (ad esempio in merito alla funzione della mediazione familiare) dall’inquadramento della figura del mediatore familiare e della struttura della mediazione sviluppato, anche a livello internazionale, da coloro che praticano tale professione e dalle associazioni di settore.

Il mediatore familiare è il professionista qualificato, terzo, imparziale, indipendente e neutrale che aiuta le parti ad affrontare la fase di crisi della unione familiare. In presenza di figli, aiuta la coppia genitoriale a elaborare un progetto condiviso e consensuale di cogenitorialità nella separazione avendo come obiettivo specifico l’interesse dei figli al mantenimento di rapporti significativi e regolari con entrambi i genitori e rispettivi rami parentali e a favorire l’esercizio della comune responsabilità genitoriale senza alcuna differenziazione in ragione delle varie tipologie familiari ritenendo che tutti i figli abbiano il diritto alla continuità affettiva e relazionale con i propri genitori e ascendenti al fine della stabilità della propria identità personale.

La mediazione familiare è il percorso in cui le parti, con l’aiuto del mediatore familiare, affrontano la crisi della unione familiare in una serie di incontri riservati e confidenziali per cercare le soluzioni idonee e condivise per comporre il conflitto e riorganizzare i rapporti sia dal punto di vista relazionale, sia economico-patrimoniale in previsione o a seguito della cessazione di un rapporto familiare tra adulti, a qualsiasi titolo costituito.

E’ opportuno ricordare che i principi fondamentali della mediazione familiare sono:

1. “volontarietà” intesa come libertà di autodeterminazione delle parti di avviare, proseguire e concludere il procedimento di mediazione;

2. “autonomia” dal contesto giudiziario intesa come indipendenza del procedimento di mediazione dalla lite giudiziaria, declinata come necessità di sospendere l’eventuale procedimento giudiziario pendente per consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione;

3. “riservatezza” intesa come assoluta garanzia che ogni informazione fornita dalle parti o raccolta dal mediatore e ogni dichiarazione resa dalle parti, o documentazione condivisa durante tutto il procedimento di mediazione, non potrà essere riferita a terzi o prodotta in procedimenti giudiziari pendente tra le parti aventi ad oggetto l’adozione dei provvedimenti personali o patrimoniali relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale, all’affido dei figli minori, alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale o di unione civile, salvo espressa autorizzazione della parte da cui provengono le dichiarazioni o le informazioni o i documenti;

4. “autodeterminazione” intesa come libertà delle parti di stabilire i contenuti degli accordi con particolare riferimento a quelli relativi all’esercizio della responsabilità genitoriale;

5. “buona fede” intesa come reale impegno delle parti di affrontare il percorso di mediazione per una finalità costruttiva e non di utilizzarlo a scopo dilatorio o emulativo.

E’ fondamentale distinguere la mediazione familiare dalla mediazione civile e commerciale. Pur potendo essere entrambe ricondotte nell’ambito dei procedimenti alternativi al giudizio per la risoluzione di controversie private, vi sono differenze sostanziali fondamentali sia in relazione all’oggetto, sia in relazione ai soggetti del procedimento:

1) la mediazione civile e commerciale si applica a conflitti aventi ad oggetto diritti disponibili (D. Lgs 28/2010 art. 2), mentre la mediazione familiare si applica a conflitti familiari che possono avere ad oggetto diritti indisponibili (es. diritto del minore alla bigenitorialità, art. 337 c.c.) ed è quindi finalizzata ad operare per l’attuazione di tali diritti;

2) nella mediazione civile e commerciale è normativamente prevista la facoltà del mediatore di elaborare una proposta di conciliazione, e sono previste conseguenze processuali a carico della parte che dovesse rifiutarla (D. Lgs 28/2010 art. 11 e art. 13), mentre nella mediazione familiare il principio di autodeterminazione dei genitori è incompatibile con la previsione di una proposta vincolante del mediatore;

3) la mediazione civile e commerciale ha lo scopo di raggiungere un accordo, il cui valore può essere equiparato a quello della decisione giudiziale, mentre la mediazione familiare ha come scopo quello di aiutare le parti a gestire il loro conflitto familiare, e il raggiungimento di accordi parziali o globali, anche se generalmente costituisce l’esito dell’attività negoziale, non è l’obiettivo primario della

mediazione familiare. La mediazione familiare persegue un obiettivo di benessere dei figli della coppia, e quindi un interesse ulteriore rispetto a quello delle parti;

4) la mediazione familiare si focalizza sulle dinamiche affettive e relazionali che sostengono la dimensione conflittuale, facilita una comunicazione funzionale tra i genitori e la ricerca di soluzioni evolutive e personalizzate;

5) la mediazione civile e commerciale si svolge con la necessaria partecipazione degli avvocati delle parti (D. Lgs. 28/2010 art. 8), viceversa la mediazione familiare deve svolgersi solo in presenza delle parti, pur potendo essere previsti singoli incontri a cui possano partecipare anche i rispettivi legali. Solo alcuni modelli di mediazione familiare prevedono la partecipazione dei figli;

6) non tutti i conflitti di coppia sono mediabili, poiché il procedimento presuppone una sostanziale parità e tra le parti e la capacità di autodeterminazione di entrambe. Pur essendovi alcuni modelli di mediazione familiare che consentono lo svolgimento del procedimento anche in casi *borderline*, di regola non si può svolgere mediazione familiare in casi di violenze domestiche o endofamiliari, maltrattamenti, condizioni di dipendenza da droga o alcool, disturbi psichici.

Al pari della mediazione civile e commerciale, il mediatore familiare non è mai parte dell'accordo eventualmente raggiunto dalle parti, e non può mai, per il principio di riservatezza, comunicare a terzi alcuna informazione in merito allo svolgimento della mediazione, o al suo esito, o alle ragioni della conclusione con o senza accordo.

Quanto ai requisiti professionali della figura del mediatore familiare, il legislatore non pare aver tenuto in considerazione la Normativa Nazionale UNI 11644/2016 pubblicata dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate che definisce il contenuto dei programmi di formazione per garantire un livello qualitativo omogeneo e di adeguata professionalità in termini di conoscenza, abilità e competenza, in conformità al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF - European Qualifications Framework).

#### Art. 2.

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse *fasi* della mediazione, può essere acquisito dalle altre parti in un eventuale giudizio. Il mediatore familiare, le parti e gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto.

L'art. 2 stabilisce che il procedimento di mediazione familiare è informato e riservato.



Pur essendovi diversi modelli di mediazione familiare, di norma il percorso si articola in un primo incontro informativo, una serie di incontri (da 1 a 3) per valutare la mediabilità della coppia, e un massimo di 10/12 incontri complessivi, settimanali o bisettimanali della durata di una/due ore ciascuno. Non è corretto affermare che il percorso di mediazione si sviluppi in “diverse fasi” perché è viceversa unitario.

Non sarebbe opportuno prevedere una durata minima e massima legale, perché il percorso deve poter essere conformato alle necessità del singolo caso. La sperimentazione degli accordi, in corso d’opera, è inoltre uno strumento essenziale del percorso in quanto favorisce la scoperta delle risorse della coppia genitoriale ma anche l’emersione dei punti di criticità, dando concretezza e pragmaticità al negoziato.

In merito alla tutela del principio di riservatezza, non è tecnicamente corretto prevedere il divieto di testimonianza per le parti del procedimento, poiché nei giudizi civili le parti non possono mai essere testimoni, ma andrebbe piuttosto specificato che non può essere disposto interrogatorio formale o deferito giuramento alle parti che hanno partecipato alla mediazione familiare in merito alle dichiarazioni rese o alle informazioni assunte nel corso della stessa.

Dovrebbe invece essere precisato il divieto di assumere la testimonianza del mediatore familiare, del personale che presta la propria attività nella struttura all’interno della quale si è svolto il percorso mediazione, e di coloro che abbiamo comunque partecipato (quali ad esempio tirocinanti, uditori, mediatori in fase di aggiornamento professionale) avvocati o consulenti delle parti, figli delle parti (per i casi in cui sono direttamente coinvolti nel procedimento di mediazione).

Dovrebbe, infine, essere previsto che l’espreso consenso della parte da cui la dichiarazione o la documentazione proviene sia condizione generale di ammissibilità del documento o della deposizione.

#### Art. 3.

1. Gli operatori dell’organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, e i mediatori familiari liberi professionisti devono essere in possesso di *laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche o pedagogiche*, nonché di una formazione specifica, certificata dal possesso di un idoneo titolo universitario, quale master, specializzazione o perfezionamento in mediazione familiare, *di durata biennale di almeno 350ore*.

2. Possono altresì esercitare l’attività di mediazione familiare coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso di laurea specialistica e hanno acquisito una

formazione specifica certificata dal possesso di uno specifico attestato di mediatore familiare rilasciato a seguito della partecipazione a un corso annuale, della durata di *almeno 500 ore, riconosciuto dalla regione di residenza.*

3. Al fine di facilitare l'accesso alla mediazione familiare e di garantire l'accertamento dell'esistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni istituiscono specifici elenchi pubblici degli organismi di mediazione familiare, pubblici e privati, e dei mediatori familiari liberi professionisti in possesso dei requisiti di cui ai citati commi 1 e 2.

L'art. 3 in merito ai requisiti professionali non tiene conto della Norma Tecnica UNI 11644/2016, approvata il 30 agosto del 2016 dalla commissione tecnica Attività professionali non regolamentate, che già definisce il percorso formativo, prevede una fase di pratica guidata oltre a quella di apprendimento teorico, e un esame attitudinale finale, e declina i termini dell'aggiornamento professionale permanente e della costante supervisione.

La disposizione del disegno di legge non considera il fatto che nel recente passato molti professionisti (avvocati, psicologi, assistenti sociali ecc.) hanno frequentato percorsi formativi di 250 ore oltre tirocinio, presso organismi di formazione accreditati, valevoli per l'iscrizione alle associazioni di mediatori familiari. Dovrebbe quindi essere prevista in ogni caso, nella formazione professionale, la fase di tirocinio e la facoltà per i professionisti già in possesso degli attestati di formazione riconosciuti dalle associazioni di settore di essere inseriti negli elenchi da istituirsi presso le regioni, o al più un percorso formativo integrativo differenziato per coloro che sono già in possesso di attestati di formazione riconosciuti.

Quanto all'esercizio della professione, dovrebbe essere chiarito se l'attività di mediazione familiare possa essere svolta dal singolo professionista individualmente o se sia necessaria l'iscrizione ad un organismo di mediazione, sulla falsariga di quanto già previsto per il diverso istituto della mediazione civile e commerciale.

La distinzione è chiaramente fondamentale; in considerazione delle specificità del percorso di mediazione familiare dovrebbe essere consentito l'esercizio in forma individuale, quindi la previsione di una iscrizione nell'elenco pubblico regionale dei singoli professionisti.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 708 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 708-bis. – (*Mediazione familiare*). *Nei casi di esito negativo del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 708, ad esclusione dei casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, il presidente invita le parti a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo. L'organismo di mediazione familiare o il mediatore familiare è scelto di comune accordo dalle parti o, in caso di disaccordo, è indicato dal giudice. Il giudice fissa, quindi, l'udienza successiva per una data non posteriore a sessanta giorni.*

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti con il solo obbligo di fornire motivazione unicamente al mediatore familiare e sotto il vincolo di segretezza da parte di quest'ultimo.

Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti, assistite dai loro legali, presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa *acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione.*

In caso di *contrast* insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione».

La disposizione in esame prevede che il presidente del tribunale, adito in sede di separazione giudiziale, vanamente esperito il tentativo di conciliazione, inviti le parti a assumere informazioni in merito alla mediazione familiare. Nella prassi dei tribunali, specialmente dei Comuni più popolosi, tra il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di separazione giudiziale e la prima udienza presidenziale intercorre un lasso di tempo ben superiore ai 90 giorni previsti dal codice di procedura civile (art. 706 c.p.c.), ed è questa la fase più delicata e conflittuale. Sarebbe quindi molto più utile che il decreto di fissazione della udienza presidenziale, da adottarsi entro 5 giorni dal deposito del ricorso, contenesse l'invito alle parti a rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e, se vi è interesse, per avviarlo, sfruttando così in modo produttivo il lasso di tempo prima della comparizione alla udienza presidenziale e potendo in tale sede presentare al presidente del tribunale l'accordo parziale eventualmente nelle more raggiunto e da

recepire nei provvedimenti provvisori ovvero l'accordo completo che potrebbe essere posto a fondamento di una separazione consensuale.

Dato che l'istituto della mediazione familiare svolge una funzione significativa nella gestione di qualsiasi conflitto familiare, indipendentemente dalla tipologia di unione, sarebbe opportuno prevedere analogo invito a prendere informazioni e eventualmente svolgere la mediazione familiare per tutti i procedimenti relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale, e quindi anche per i procedimenti camerali relativi a coppie non coniugate (ex art. 337 bis c.c.), sia per i procedimenti di competenza del tribunale per i minorenni e del giudice tutelare. In questo senso sono già orientate le prassi di diversi uffici giudiziari (es. Firenze, Roma)

Non è corretto utilizzare l'espressione "*l'intervento di mediazione familiare*" ma piuttosto il "percorso di mediazione familiare" e non è opportuno inserire nella norma processuale civile la previsione del diritto di interrompere il procedimento ad istanza di ciascuna parte o l'obbligo di motivazione (peraltro privo di possibilità di verifica sull'assolvimento, dato il principio di riservatezza del procedimento di mediazione, e in ogni caso privo di sanzione). Poiché il percorso di mediazione familiare è del tutto autonomo e ontologicamente diverso dal procedimento giudiziario o giurisdizionale o paragiurisdizionale, nessuna disposizione in merito al suo svolgimento deve essere inserita nel codice di procedura civile.

Per la stessa ragione, viola il principio di riservatezza e di autonomia della mediazione familiare la previsione che le parti debbano depositare "*un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione*". La previsione è oltretutto inutile dal momento che l'esperimento del tentativo di mediazione familiare non è, in questo disegno di legge, condizione di procedibilità dell'azione civile di separazione, ed inoltre per attestare l'avvenuto esperimento del tentativo sarebbe sufficiente la dichiarazione delle parti.

Vi è inoltre una confusione di fondo riguardo a quale sia l'oggetto dell'invito che il presidente rivolge ai coniugi: di assumere informazioni, di tentare di avviare il percorso di mediazione familiare, o di esperirlo?

Non è corretta la ulteriore previsione per cui "*In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista*". Se il contrasto insorge in corso di giudizio di separazione, l'invito del giudice istruttore ad avviare un percorso di mediazione familiare sarebbe superfluo essendo già stato sollecitato o svolto nella fase presidenziale, e in ogni caso non occorre una previsione normativa specifica per facultizzare il giudice a rinnovare l'invito in ogni stato e grado del

procedimento. Dopo la conclusione del procedimento giudiziale, non essendo più pendente alcun procedimento, il giudice non avrebbe la possibilità di conoscere l'insorgenza di un nuovo conflitto né tantomeno di adottare provvedimenti. Perché il giudice possa essere investito della cognizione sulle controversie successive alla definizione del giudizio di separazione, dovrebbe quindi essere instaurato ad istanza di parte un nuovo procedimento (ad esempio modifica delle condizioni della separazione art. 710 c.p.c. ovvero ricorso per violazione degli obblighi art. 709 ter c.p.c. ecc.) e quindi sarebbe più efficace una previsione di ordine generale secondo cui il giudice investito della causa in materia di esercizio della responsabilità genitoriale possa, in ogni stato e grado, invitare le parti a avviare un percorso di mediazione familiare.

**C) Esame del Disegno di Legge n. 735 d'iniziativa dei senatori PILLON, OSTELLARI, CANDURA, Emanuele PELLEGRINI, PIARULLI, D'ANGELO, EVANGELISTA, GIARRUSSO e RICCARDI "Norme in materia di affido condiviso, mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità"**

**Art. 1.**

(Istituzione dell'albo nazionale per la professione di mediatore familiare)

1. È istituito l'albo professionale dei mediatori familiari. La Repubblica riconosce la funzione sociale della mediazione familiare.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, sono adottate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, tenuto conto dei seguenti principi:

a) possono esercitare la professione di mediatore familiare le persone in possesso della laurea specialistica in discipline sociali, psicologiche, giuridiche, mediche o pedagogiche, nonché della formazione specifica, certificata da idonei titoli quali master universitari ovvero specializzazioni o perfezionamenti presso enti di formazione riconosciuti dalle regioni, aventi durata biennale e di almeno 350 ore;

b) possono altresì esercitare l'attività di mediazione familiare coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso di laurea specialistica e che hanno già ottenuto la qualifica di mediatore familiare a seguito della formazione specifica almeno biennale certificata da master

universitari ovvero a seguito della frequenza e del superamento dell'esame finale presso corsi di formazione almeno biennali e della durata di almeno 350 ore, purché svolti e conclusi entro il 31 dicembre 2018;

e) *la qualifica di mediatore familiare può essere attribuita anche agli avvocati iscritti all'ordine professionale da almeno cinque anni e che abbiano trattato almeno dieci nuovi procedimenti in diritto di famiglia e dei minori per ogni anno;*

d) la professione di mediatore familiare può essere esercitata in forma individuale o associata secondo le disposizioni stabilite dalla legge 14 gennaio 2013, n.4;

e) l'albo è costituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministero della giustizia, che ne cura annualmente l'aggiornamento; possono fare domanda di iscrizione all'albo i mediatori familiari in possesso dei requisiti di cui al presente articolo;

f) il servizio di mediazione familiare può essere altresì offerto nei consultori familiari pubblici e privati da persone aventi la qualifica di mediatori familiari iscritti all'albo;

g) il mediatore familiare deve essere particolarmente e specificamente esperto nelle tecniche di mediazione e deve essere in possesso di approfondite conoscenze in diritto, psicologia e sociologia con particolare riferimento ai rapporti familiari e genitoriali;

h) l'iscrizione all'albo è subordinata al superamento di una *prova di esame da svolgere annualmente* e la cui disciplina è rimessa ad appositi decreti del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per la famiglia e le disabilità;

i) il consiglio nazionale dei mediatori familiari provvede entro sei mesi dalla sua istituzione all'emanazione di un codice deontologico ispirato ai seguenti principi:

1) il mediatore familiare deve essere terzo e imparziale rispetto alle parti;

2) il mediatore familiare ha un obbligo informativo in favore delle parti circa la possibilità di avvalersi della consulenza matrimoniale al fine di salvaguardare per quanto possibile l'unità della famiglia come previsto dall'articolo 708 del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 8 della presente legge, nel rispetto del miglior interesse del minore; deve altresì adoperarsi per impedire o per risolvere gravi conflittualità che possono produrre ogni forma di violenza endofamiliare, anche informando le parti della possibilità di ottenere l'aiuto di altri specialisti;

3) il mediatore deve astenersi dal fornire consulenza legale o psicologica alle parti.

La disposizione in merito alla formazione del mediatore familiare presenta le stesse criticità già riscontrate in merito alla analoga previsione del DDL 118.

In questa appare particolarmente criticabile la previsione al punto c) che attribuisce la qualifica di mediatore familiare all'avvocato con almeno 5 anni di iscrizione all'albo che abbia trattato almeno 10 casi l'anno in materia di famiglia e di minori. La competenza professionale dell'avvocato non è sovrapponibile con la competenza professionale del mediatore familiare. Dovrebbe al più prevedersi un percorso formativo specifico per gli avvocati, da definire a cura del Consiglio Nazionale Forense di concerto con le associazioni professionali dei mediatori familiari.

**Art. 2.**

(Obbligo di riservatezza)

1. Il mediatore familiare è tenuto al segreto professionale ai sensi dell'articolo 622 del codice penale. Nessuno degli atti o documenti del procedimento di mediazione familiare può essere prodotto dalle parti nei procedimenti giudiziari ad eccezione dell'accordo, solo se sottoscritto dal mediatore familiare e controfirmato dalle parti e dai rispettivi legali, ovvero della *proposta di accordo formulata dal mediatore*.

In punto di riservatezza del procedimento di mediazione valgono le osservazioni già svolte in merito alle analoghe disposizioni del DDL 118. E' contrario al principio di autodeterminazione delle parti prevedere che il mediatore familiare formuli una proposta di accordo, e in ogni caso non è compatibile con la struttura e le finalità della mediazione familiare che una eventuale proposta del mediatore familiare, non accettata da entrambe le parti, possa essere prodotta in giudizio.

**Art. 3.**

(Procedimento di mediazione familiare)

1. Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. *Partecipano al procedimento di mediazione familiare le parti e i rispettivi legali*. La partecipazione al procedimento di mediazione di minori, purché di età superiore a dodici anni, può essere ammessa solo con il consenso di tutte le parti e, comunque, di entrambi i genitori.

2. Le parti devono rivolgersi a un mediatore familiare scelto tra quelli che esercitano la professione nell'ambito del *distretto del tribunale competente per territorio* ai sensi del codice di procedura civile.

3. La partecipazione al procedimento di mediazione familiare è volontariamente scelta dalle parti e può essere interrotta in qualsiasi momento. *L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità* secondo quanto previsto dalla legge *qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori.*
4. Il procedimento di mediazione familiare ha una durata *non superiore a sei mesi*, decorrenti dal primo incontro cui hanno partecipato entrambe le parti. Le parti devono partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione familiare assistite dai rispettivi avvocati, *qualora esse abbiano già dato loro mandato.*
5. Il mediatore familiare, su accordo delle parti, *può chiedere* che gli avvocati di cui al comma 4 non partecipino agli incontri successivi. Gli stessi devono comunque essere presenti, a pena di nullità e inutilizzabilità, alla stipulazione dell'eventuale accordo, ove raggiunto.
6. Gli avvocati e le parti hanno il dovere di collaborare lealmente con il mediatore familiare.
7. Si applicano gli articoli 8, 9, 10, 11, 13 e 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
8. *L'efficacia esecutiva dell'accordo raggiunto* a seguito del procedimento di mediazione familiare deve *in ogni caso essere omologata dal tribunale competente* per territorio ai sensi del codice di procedura civile.
9. *Il tribunale di cui al comma 8 decide in camera di consiglio entro quindici giorni dalla richiesta.*

L'art. 3 comma 1 prevede la necessaria partecipazione delle parti e dei rispettivi avvocati. E' chiara l'analogia con la disciplina della mediazione civile e commerciale (D. Lgs 28/2010 art. 8), tuttavia tale disposizione è del tutto dissonante rispetto alla struttura della mediazione familiare che è un procedimento rivolto esclusivamente alla coppia e funzionale al recupero delle capacità di comunicazione, relazione e gestione dei rapporti familiari. Per tale ragione, la presenza necessaria dei rispettivi legali risulterebbe inutile o persino ostativa al corretto sviluppo del percorso. La mediazione familiare non è un procedimento assimilabile al giudizio. A correggere la previsione del comma 1, non è sufficiente il comma 5 ove prevede che su accordo delle parti il mediatore "possa chiedere che gli avvocati non partecipino agli incontri successivi": la formulazione della norma è talmente ambigua da non consentire di comprendere se tale "richiesta" sia vincolante, o quale conseguenza possa derivare dal rifiuto di uno degli avvocati.

Non solo, ma la previsione è contraddetta dal comma 4 che prescrive la partecipazione degli avvocati delle parti "qualora", ovvero se e in quanto, abbiano ricevuto il relativo mandato. Il che



comporta una ulteriore incongruenza rispetto al principio di parità delle condizioni delle parti in mediazione, perché potrebbe verificarsi il caso di una parte che partecipi assistita dal proprio avvocato e dell'altra che sia priva di assistenza legale.

Il comma 2 stabilisce una sorta di competenza territoriale del mediatore familiare, facendo peraltro riferimento al “distretto di tribunale” con un errore terminologico (distretto identifica la competenza territoriale della Corte di Appello, il circondario quella del Tribunale). La norma appare del tutto superflua in quanto non ravvisa alcuna giustificazione alla previsione di una limitazione della libertà e autodeterminazione delle parti di scegliere un professionista anche al di fuori del territorio di competenza dell'organo giudiziario adito.

Non si vede, inoltre, quale conseguenza potrebbe avere sul giudizio o sull'accordo l'aver scelto di rivolgersi ad un mediatore familiare che eserciti in località diversa da quella prescritta dalla disposizione di legge.

Il comma 3 prevede che “*L'esperimento della mediazione familiare è comunque condizione di procedibilità secondo quanto previsto dalla legge qualora nel procedimento debbano essere assunte decisioni che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori*”. La disposizione sembra quindi prevedere che i genitori di prole minorenni debbano svolgere l'intero percorso di mediazione familiare prima di adire l'autorità giudiziaria. Non si tratta quindi di un onere di raccogliere informazioni (come previsto del DDL 118) o di partecipare ad un primo incontro (come previsto per la mediazione civile e commerciale D.Lgs 28/2010 art. 5 comma 2 bis).

La condizione di procedibilità è prevista per tutti i procedimenti che coinvolgano direttamente o indirettamente i diritti dei minori. Si può dubitare della ragionevolezza di tale previsione, generica e atecnica, in riferimento alla consolidata giurisprudenza costituzionale, per la quale possono essere posti ostacoli all'accesso alla giustizia solo quando questi siano motivati da rilevanti valori costituzionali e non comportino, comunque, un definitivo impedimento o un eccessivo ritardo all'azione.

Si osserva, in primo luogo, che il riferimento generico “*a tutti i procedimenti che coinvolgano i diritti dei minori*” implicherebbe di ricomprendere nell'ambito di applicazione della norma qualsiasi procedimento, non solo in materia di esercizio della responsabilità genitoriale nella separazione della coppia genitoriale (Libro I, Titolo IX capo II c.c.), ma anche le azioni sulla sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale (art. 333 e ss. C.c.), le richieste di protezione contro gli abusi familiari (Libro I Titolo IX bis c.c.) ed ancora in le azioni in materia di stato di figlio come disconoscimento di paternità, riconoscimento, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, (Libro I Titolo VII c.c.), adozione, ma anche emancipazione, autorizzazione del minore a contrarre matrimonio (art. 84 c.c.),

autorizzazione del minore al riconoscimento del figlio, autorizzazione dei genitori a compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 320 c.c.), fino a ricomprendere qualsiasi giudizio civile in cui sia coinvolto l'interesse del minore (es. opposizione a precetto per il mancato pagamento del contributo di mantenimento) anche al di fuori dell'ambito del diritto di famiglia, come nel caso di azione di risarcimento danni in cui sia autore o vittima il minore stesso.

Per giunta, non è previsto che la condizione di procedibilità non operi per i casi di urgenza – e sul punto si ricorda che i provvedimenti presidenziali ex art. 708 c.p.c. sono provvedimenti provvisori ed urgenti di natura in senso lato cautelare.

Contraddittoriamente, l' art. 13. (Modifica dell'articolo 337-quinquies del codice civile) non prevede l'esperimento del percorso di mediazione familiare come condizione di procedibilità della domanda di revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, stabilendo invece che il giudice debba limitarsi ad un invito che, ove rifiutato, comporta la nomina del coordinatore genitoriale o ancora, in caso di ulteriore rifiuto, la decisione del giudice.

E sempre in contraddizione con la previsione generale della condizione di procedibilità della domanda in tutti i procedimenti che coinvolgano i diritti dei figli minori, la disciplina della condizione di procedibilità è prevista solo per il caso di domanda di separazione giudiziale (art. 7 e 8 lett b) e per il caso dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Difetta, nuovamente, ogni riferimento alle unioni civili. Per giunta, con inutile ed irragionevole duplicazione, l'esperimento della mediazione familiare viene previsto sia come condizione di procedibilità, sia come invito del presidente del tribunale all'esito negativo del tentativo di conciliazione in sede di udienza presidenziale sia separativa (art. 8) che divorzile (art. 22).

Appare inoltre irragionevole prevedere l'esperimento del tentativo di mediazione come condizione di procedibilità anche in caso ricorso per separazione consensuale o divorzio congiunto, cioè nei casi in cui le parti hanno già raggiunto un accordo e i contenuti dello stesso vengono sottoposti alla valutazione dell'autorità giudiziaria.

Non solo, ma prevedendo che la durata del procedimento di mediazione possa essere fino a 6 mesi, si dubita che un tale lasso di tempo sia compatibile con il limite costituzionale per cui l'esercizio del diritto di azione non debba essere ostacolato per un periodo di tempo irragionevolmente lungo.

La disposizione sulla durata è censurabile anche sotto un altro aspetto, come sopra evidenziato a commento del DDL 118, perché è contrario alla funzione del percorso di mediazione familiare porre dei vincoli esterni alla libertà di autodeterminazione delle parti e alla necessità di adattare il percorso alle esigenze del caso concreto, per il quale anche una durata più ampia potrebbe essere essenziale per il buon esito.

Ed ancora, prevedere come condizione di procedibilità lo svolgimento del percorso di mediazione con la necessaria partecipazione dei rispettivi avvocati comporta, inevitabilmente, un costo a carico delle parti sia per l'attività professionale del mediatore familiare, sia per l'assistenza legale.

Tale considerazione comporta due conseguenze. Da un lato, la necessità di prevedere che tali costi siano posti a carico dell'Erario per tutti i soggetti ammessi al patrocinio a spese dello stato, come in tutti i casi in cui i procedimenti stragiudiziali sono previsti come condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (cfr. art. 17 D.Lgs 28/2010). Dall'altro, la valutazione della compatibilità con il precetto costituzionale in quanto gli oneri di spesa connessi alla condizione di procedibilità, rapportati alla casistica specifica (famiglie separande con figli minorenni a carico) potrebbero costituire un ostacolo illegittimo al diritto di azione.

Il comma 7 prevede una estensione delle norme dettate in materia di mediazione civile e commerciale, riguardo al procedimento (art. 8 D.Lgs 28/2010) alla formulazione della proposta di conciliazione (art. 11 D.Lgs 28/2010) alle conseguenze sulle spese processuali (art. 13 D.Lgs 28/2010). Tale previsione non è compatibile con le caratteristiche del procedimento di mediazione familiare.

Di contro, si prevede un trattamento peggiore dell'accordo raggiunto poiché nella mediazione civile e commerciale l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12 D.Lgs 28/2010) mentre l'accordo raggiunto all'esito della mediazione familiare è sottoposto ad un giudizio di omologa del Tribunale in composizione collegiale con lo svolgimento di un procedimento camerale (comma 8 e 9).

A parte l'inesattezza terminologica, per cui "l'efficacia esecutiva" sarebbe omologata, e non l'accordo omologato dotato di efficacia esecutiva, va evidenziato come tale disciplina, rinviando ai procedimenti in camera di consiglio, richiami gli art. 737 e ss c.p.c. con la conseguenza di dover sempre impegnare il collegio del Tribunale, fissare una udienza con nomina del relatore e partecipazione del Pubblico Ministero anche quando l'accordo sia omologabile *de plano*.

Tale previsione è del tutto disarmonica rispetto la disciplina procedimento di negoziazione assistita in materia familiare (art. 2 e 6 D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) dove si prevede che l'accordo raggiunto dalle parti e sottoscritto dai rispettivi legali sia immediatamente vincolante, e in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo debba essere trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza (art. 6 comma 2 L. 162/2014).

Sarebbe quindi più ragionevole estendere agli accordi raggiunti all'esito della mediazione familiare la medesima disciplina prevista per gli accordi raggiunti all'esito della negoziazione assistita in materia familiare.

**D) Esame del Disegno di Legge n. 768 d'iniziativa dei senatori GALLONE, MODENA, MALAN, RONZULLI, TOFFANIN, DAMIANI, GALLIANI, GIAMMANCO, PAPTATHEU e MOLES "Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso dei figli e di mediazione familiare"**

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 706 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 706-bis. - (Mediazione familiare). –

In tutti i casi di disaccordo nella fase di elaborazione di un affidamento condiviso le parti hanno l'obbligo, prima di adire il giudice e salvi i casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori, di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista in base alle disposizioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4, per acquisire informazioni sulle potenzialità di un eventuale percorso di mediazione familiare e se vi è interesse per avviarlo. Il primo incontro, introduttivo alla mediazione, è in ogni caso gratuito.

L'intervento di mediazione familiare può essere interrotto in qualsiasi momento da una o da entrambe le parti. Ove la mediazione familiare si concluda positivamente le parti presentano al giudice il testo dell'accordo raggiunto con l'assistenza di un difensore. In caso di insuccesso il presidente adotta i provvedimenti di cui all'articolo 708, terzo comma, previa acquisizione di un attestato dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione. In caso di contrasti insorti successivamente in ogni stato e grado del giudizio di separazione o anche dopo la sua conclusione, il giudice segnala alle parti l'opportunità di rivolgersi a un organismo di mediazione familiare, pubblico o privato, o a un mediatore familiare libero professionista. Qualora le parti acconsentano il giudice rinvia la causa ad altra data in attesa dell'espletamento dell'attività di mediazione.

Il procedimento di mediazione familiare è informale e riservato. Nessun atto o documento, prodotto da una parte durante le diverse fasi della mediazione, può essere acquisito dalle parti in un eventuale giudizio.

Il mediatore familiare e le parti, nonché gli eventuali soggetti che li hanno assistiti durante il procedimento, non possono essere chiamati a testimoniare in giudizio su circostanze relative al procedimento di mediazione svolto»

La disposizione in esame non contempla alcuna condizione di procedibilità, e prevede, equilibratamente, che i genitori abbiano solo l'obbligo di raccogliere informazioni sulla mediazione familiare prima di instaurare il giudizio in materia di affidamento dei figli minori, e sempreché non si versi in casi di assoluta urgenza o di grave e imminente pregiudizio per i minori. Deve essere invece evidenziato che la previsione di una attestazione dell'organismo di mediazione familiare o del mediatore familiare comprovante l'effettuazione del tentativo di mediazione contrasta con il principio di riservatezza. Il mediatore familiare potrà al più attestare che le parti si sono rivolte al professionista per raccogliere le informazioni, ma non potrà documentare alcunché in merito al percorso.

**E) Esame del Disegno di Legge n. 837 d'iniziativa dei senatori BALBONI, STANCANELLI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, TOTARO e URSO "Norme a tutela della famiglia in caso di separazione e divorzio"**

Art. 3.

(Centri di assistenza e di mediazione familiare)

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, i centri di assistenza e di mediazione familiare presenti sul territorio nazionale forniscono assistenza e supporto ai genitori separati che si trovino in situazione di difficoltà economica e psicologica, garantendo:

- a) interventi di sostegno psicologico finalizzati al superamento della condizione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) strutture di alloggio nelle quali ospitare i genitori separati che a causa della separazione personale dal coniuge non dispongono più di un'abitazione e che si trovano in situazione di grave disagio economico;
- c) interventi di supporto al reinserimento lavorativo e all'accesso al credito.

La disposizione in esame sembra contemplare la creazione di centri polifunzionali a prevalente indirizzo socio assistenziale e di supporto a condizioni di difficoltà economica dei genitori. Non viene precisato quale sarebbe il ruolo dei mediatori familiari in tale contesto, e non si fa alcun riferimento alla cura e alla tutela dei figli e alla gestione della responsabilità genitoriale.

Non viene fornita alcuna indicazione in merito al fatto che detti centri siano pubblici o privati, alla loro costituzione, amministrazione e gestione, finanziamento e quindi risulta una disposizione talmente generica da essere di difficile attuazione e di effettiva utilità.

Avv. Beatrice Irene Tonelli